

ALLEGATO B)

Condizioni di funzionamento, valori limite, impianti di abbattimento e prescrizioni per lavorazione di materiali lapidei ornamentali (marmi, pietre, graniti, etc.)

1. Cicli tecnologici

1.1 Ambito di applicazione

La presente autorizzazione di carattere generale si applica ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. agli stabilimenti identificati come tali ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera h del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nei quali sono condotte attività di lavorazione di materiali lapidei ornamentali quali marmi, pietre, graniti, etc.

1.2 Fasi lavorative

Con la presente autorizzazione a carattere generale sono autorizzate le seguenti fasi di lavoro:

- A) Qualsiasi lavorazione a secco dei lapidei quali per es. smerigliatura, sagomatura, sbazzatura, ecc.
- B) Resinatura.
- C) Incollatura, masticiatura, fiammatura.
- D) Le lavorazioni di taglio, fresatura, taglio mediante idrogetto, segagione, lucidatura, ecc. nelle quali viene utilizzata acqua per la refrigerazione degli utensili non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in quanto non generano emissioni in atmosfera secondo le definizioni di cui all'art. 268 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1.3 Materie prime oggetto dell'attività

Materiali lapidei ornamentali di origine naturale quali marmi, pietre, graniti, etc.

1.4 Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

L'attività produce emissioni per le quali i valori limiti da rispettare sono:

Tabella 1

Lavorazione meccanica dei lapidei e fiammatura [1]

| INQUINANTE | VALORE LIMITE |
|--|--|
| Polveri (quarzo in polvere se sotto forma di silice cristallina espressi come SiO ₂) | 25 g/h (5 mg/Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore a 25 g/h) |
| Polveri totali | 10 mg/Nm ³ |

Operazioni di resinatura [2], incollatura, masticiatura, pulizia utensili con solventi

| INQUINANTE | VALORE LIMITE | |
|---------------------------------|--|----------|
| Sostanze Organiche Volatili [4] | Classe II tab D Allegato 1, Parte Seconda, Allegato 2 del PRQA [3] | 50 g/h |
| | Σ Classi III, IV, V tab D Allegato 1, Parte Seconda, Allegato 2 del PRQA | 1000 g/h |

Note:

1) Le operazioni di fiammatura non possono essere ricomprese nella presente autorizzazione a carattere generale se la potenza termica nominale dell'impianto di combustione supera 1 MW.

2) E' consentito un utilizzo massimo giornaliero di 200 kg di resine pronte all'uso. Deve essere predisposto e adottato un REGISTRO rilegato con pagine numerate da aggiornare con cadenza settimanale, sul quale annotare le date in cui sono effettuate le operazioni di resinatura, incollatura e i quantitativi di resine utilizzate allo scopo.

Il registro, le schede di sicurezza e tecniche di tutti i prodotti impiegati nelle operazioni di resinatura, incollatura, masticiatura, pulizia utensili con solventi, nonché la documentazione di acquisto delle resine utilizzate e relativa a ciascuna annualità, dovranno essere conservati presso lo stabilimento per almeno 3 anni, a disposizione di eventuali verifiche del rispetto dei limiti di consumo e tipologia imposti, da parte degli enti competenti.

3) in presenza di due analisi consecutive di autocontrollo che attestino valori emissivi per le SOV di classe II inferiori a 5g/h la Ditta è dispensata dall'obbligo di effettuazione di ulteriori controlli periodici per detti inquinanti, fermo restando l'obbligo di rispetto del valore limite fissato.

4) E' fatto divieto di impiego di sostanze e miscele che, a causa del loro tenore di COV, sono classificati dal Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i. come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e per i quali sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F.

2. Definizioni

L'autorizzazione riguarda lavorazioni inerenti materiali lapidei ornamentali di origine naturale quali marmi, pietre, graniti, etc. che possiedono caratteristiche tecniche ed estetiche che ne consentono l'impiego nell'edilizia e nel settore di produzione di articoli ornamentali, artistici, ecc.

3. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

3.1 Stoccaggio materiali e gestione piazzali

- 3.1.1. Lo stoccaggio dei materiali avviene nei piazzali o all'interno di dispositivi in modo da garantire condizioni di stabilità e sicurezza.
- 3.1.2. La viabilità interna ai piazzali, se di tipo sterrato ed interessata dal transito di mezzi, dovrà oggetto di periodici interventi di manutenzione tesi ad evitare il sollevamento di polveri, quali ad esempio la ricopertura con granulato inerte del tipo lavato.

3.2 Camini

- 3.2.1 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere dotate di un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. La sezione di sbocco deve essere diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che ne possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
- 3.2.2 I punti di campionamento delle emissioni soggette al controllo dovranno essere accessibili in sicurezza in qualsiasi momento da parte degli organi di controllo, secondo le norme vigenti¹ ed essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) conformi alla norma UNI EN ISO15259² per il campionamento così come previsto dalle metodiche in vigore.

3.3 Condizioni di avvio

- 3.3.1. Il soggetto dichiarante che si è avvalso della autorizzazione di carattere generale, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al Comune ed al Dipartimento ARPAT competenti per territorio.
- 3.3.2. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziasse eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, lo stesso soggetto dichiarante dovrà presentare una richiesta al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora il Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- 3.3.3. Dalla data di messa a regime dell'impianto decorre il termine di 20 (venti) giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento nell'arco di 10 (dieci) giorni volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
- 3.3.4. I risultati delle analisi degli autocontrolli di cui al successivo punto 4, corredati da una relazione contenente anche gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e delle operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti, dovranno essere trasmessi entro 30 gg. al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competente per territorio.

3.4 Autocontrolli e Metodologia analitica:

- 3.4.1. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti delle emissioni convogliate devono essere eseguite in conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 3.4.2. Gli autocontrolli, in ottemperanza dei dettami dell'art 271 c.17 del Dlgs 252/06 e s.m.i. sono effettuati sulla base dei metodi riportati di seguito:

1 I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n 528 nella seduta del 1 luglio 2013 ricognitiva delle norme tecniche di settore.

2 Qualora la norma venga revisionata si intende l'ultima revisione disponibile, si considerano validi eventuali aggiornamenti normativi

| Parametro | Metodo* |
|-----------------------------------|--------------------|
| Portata, velocità media | UNI EN ISO 16911-1 |
| Sostanze Organiche Volatili (SOV) | UNI CEN/TS 13649 |
| Polveri totali | UNI EN 13284-1 |
| Silice libera cristallina | UNI EN ISO 11768 |

* i metodi riportati in tabella si intendono nell'ultima revisione disponibile, qualora il metodo venga ritirato, si farà riferimento alla norma tecnica sostitutiva.

- 3.4.3. La durata dei campionamenti, da effettuarsi nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati, dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme tecniche di cui al precedente punto 3.4.1 e alle norme di legge di cui all'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 ed eventuali successive modifiche; la durata dei singoli prelievi dovrà in ogni caso essere adeguata ai fini del raggiungimento della significatività del campionamento, ai principi generali delle norme richiamate
- 3.4.4. Il soggetto dichiarante almeno 15 gg prima del giorno fissato per il campionamento dovrà comunicare ad ARPAT via PEC: la data e l'orario nei quali effettuare i prelievi; il nome ed il recapito telefonico del laboratorio che svolgerà le analisi.
- 3.4.5. Successivamente ai campionamenti di cui al periodo di marcia controllata il gestore dello stabilimento, dovrà effettuare, con cadenza biennale, l'autocontrollo analitico delle emissioni per tutti i parametri indicati in tabella 1 ai fini della verifica del rispetto dei VLE di cui al presente allegato tecnico.
- 3.4.6. I risultati delle analisi corredate da una relazione tecnica, contenente anche gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e delle operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti, dovranno essere trasmessi entro 30 gg. al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competente per territorio e tenuti a disposizione presso l'installazione.
- 3.4.7. Dovranno essere adottati i seguenti REGISTRI aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento:
- in conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06 dovrà essere adottato il registro delle analisi, al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso,
 - in conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06 dovrà essere adottato il registro degli interventi sugli impianti di abbattimento. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione. Sul registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento devono essere riportati anche interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento. Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato.

3.5 Impianti di abbattimento

- Gli impianti/sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, qualora presenti, dovranno essere individuati nell'ambito degli impianti a secco (a filtro o a cartuccia) o ad umido.
- Dovranno essere presenti idonei punti di prelievo a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 15259 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'operante potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPAT competente per territorio.
- Dovrà essere consentito un accesso in sicurezza secondo le norme specifiche sugli ambienti di lavoro.
- Gli impianti/sistemi di abbattimento dovranno essere soggetti a procedure di gestione degli eventi di malfunzionamento, definite da parte dell'operante dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- Qualunque anomalia al loro funzionamento o interruzione di esercizio, tali da non assicurare il rispetto del valore limite di emissione di cui alla Tabella 1, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi.
- I sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a quelli indicati nella Tabella 1.

3.6 Emissioni diffuse

- Dovranno essere adottate tutte le migliori tecniche disponibili per la mitigazione delle emissioni diffuse in particolare di odori e polveri.
- Non sono ammesse emissioni diffuse negli ambienti di lavoro, tutte le emissioni convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno.

Schema della Relazione Tecnica

Ciclo produttivo

Dovranno essere specificate:

- destinazione urbanistica (Z.T.O.);
- Superficie totale (m²);
- Numero addetti fissi;
- Schema a blocchi del ciclo produttivo;
- le fasi lavorative;
- l'elenco delle materie prime impiegate in ogni fase del ciclo produttivo;
- l'elenco dei prodotti finali;
- gli eventuali sistemi di abbattimento adottati al fine di ridurre le emissioni sia puntuali che diffuse comprensiva anche della descrizione delle vie e piazzali di transito interni (es. se asfaltato o sterrato) e dei sistemi di abbattimento e di pulizia.

Emissioni in atmosfera puntuali (qualora presenti)

Dovranno essere indicati, con riferimento alle sopra indicate fasi lavorative:

- i punti di emissione presenti nell'impianto con le sigle E1, E2, etc. e della quantità e qualità delle emissioni (stimate), secondo il seguente quadro riassuntivo, specifico per tipo di attività;
- le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IMPIANTO:

| sigla | origine | Portata | Sezione | Vel. | Temp. | Alt. | Durata | | Inquinante | | Tipo di impianto di abbattimento (*) |
|-------|---------|--------------------|----------------|------|-------|------|--------|-----|--------------------|------|--------------------------------------|
| | | Nm ³ /h | m ² | m/s | °C | m | h/g | g/a | mg/Nm ³ | kg/h | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(*) es: A.U.= Abbattitore ad umido A.U.V. = Abbattitore ad umido Venturi - A.D. = Adsorbitore - FT = Filtro a tessuto

Il tecnico
(timbro e firma)